



COMUNE DI ERACLEA

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C n.24 del 25.03.1999, esecutiva il 5.05.1999
Modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 30.03.2001, esecutiva il 9.04.2001
Modificato con deliberazione di C.C. n.04 del 25.02.2005, esecutiva il 21.03.2005
Modificato con deliberazione di C.C. n.11 del 01/02/2007. Esecutiva il 03/03/2007
Modificato con deliberazione di C.C. n.42 del 27/07/2009. Esecutiva il 15/08/2009
Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/02/2010. Esecutiva il __/__/2010.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	Oggetto	Pagina
1.	Ambito di applicazione e finalità del regolamento	4
2.	Definizione delle entrate tributarie	4
3.	Forme di gestione	4

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE

4.	Statuto del contribuente	4
5.	Chiarezza delle norme regolamentari	5
6.	Certezza delle norme	5
7.	Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali	5
8.	Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali	5
9.	Comunicazioni di atti ed informative al Servizio Tributi	5
10.	Assistenza al contribuente	5

CAPO II RAVVEDIMENTI ED ESIMENTI

11.	Oggetto	6
12.	Cause ostantive	6
13.	Ravvedimento del contribuente	6
14.	Esimenti	6
15.	Rinvio	7

CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO

16.	Oggetto	7
17.	Materie oggetto d'interpello	7
18.	Procedura	7
19.	Effetti	7
20.	Competenza	7

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

21.	Oggetto dell'adesione	8
22.	Ambito dell'adesione	8
23.	Competenza	8
24.	Attivazione del procedimento	8
25.	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	8

26.	Procedimento ad iniziativa del contribuente	9
27.	Effetti dell'invito a comparire	9
28.	Svolgimento del contraddittorio	9
29.	Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	9
30.	Esito negativo del procedimento	9
31.	Modalità di pagamento	9
32.	Perfezionamento dell'adesione	10
33.	Effetti della definizione	10
34.	Conciliazione giudiziale	10

CAPO V AUTOTUTELA

35.	Esercizio dell'autotutela	10
36.	Iniziativa del soggetto obbligato	11

CAPO VI SANZIONI

37.	Sanzioni	11
38.	Cause di non punibilità	11
39.	Procedimenti sanzionatori	11

CAPO VII RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, CONTROLLO E RIMBORSI

40.	Riscossione	11
41.	Agevolazioni	12
42.	Attività di verifica e controllo	12
43.	Accertamento	12
44.	Rateazione dei debiti non assolti	12
45.	Rimborsi e compensazioni	13
46.	Interessi	13
47.	Sospensione ed accollo del versamento	13

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

48.	Norme di rinvio	13
49.	Entrata in vigore	13

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali tributarie al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. I regolamenti che disciplinano nel dettaglio i singoli tributi si applicano in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 2 Definizione delle entrate tributarie

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie.
2. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - imposta comunale sugli immobili;
 - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
 - tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
 - altri tributi previsti dalla legge;

Art. 3 Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Con deliberazione della Giunta comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
4. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.
5. Il provvedimento deliberativo con cui viene affidato ad un soggetto terzo la gestione di un tributo, ai sensi del precedente articolo, deve indicare anche il Funzionario Responsabile del controllo di tale gestione.

TITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 4 Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

- semplificazione e facilitazione degli adempimenti
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 5 Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art. 6 Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

Art. 7 Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - apertura di sportelli nei giorni fissati dall'Amministrazione comunale;
 - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
 - comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale e via internet.
2. Presso gli sportelli del Servizio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Eraclea.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali.

Art. 8 Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune trasmette ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, nel medesimo termine di cui al capo III, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Art. 9 Comunicazioni di atti ed informative al Servizio Tributi

1. Il Servizio Tributi può richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

Art. 10 Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di informazione al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione provvedendo a fornire ogni indicazione utile all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita, salvo il rimborso delle spese vive per operazioni informatiche e materiali di cancelleria. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di informazione.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

4. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il comune riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione/comunicazione se regolarmente sottoscritta e presentata nel modulo inviato dal Comune entro 30 giorni dal suo ricevimento, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.

CAPO II RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 11 Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Art. 12 Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 13 Ravvedimento del contribuente

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro 30 giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta.
 - b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione/comunicazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione/comunicazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione/comunicazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo o del maggiore tributo, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

Art. 14 Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione/comunicazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.
4. Il Comune di Eraclea procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando erroneamente versate al Comune di Eraclea in quanto Comune incompetente.

Art. 15 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 16 Oggetto

1. Il presente capo è emanato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e dell'articolo 11 della Legge n. 212/00 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Art. 17 Materie oggetto di interpello

1. I contribuenti possono presentare all'Amministrazione comunale delle domande circostanziate sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 18 Procedura

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di un'istanza all'ufficio del Comune competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 20, il termine per la risposta è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. La proroga di cui al comma precedente dovrà essere comunicata al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
5. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna.
6. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19 Effetti

1. La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
2. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione prospettata dal contribuente, dovrà essere osservata solamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata notificata.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, è nullo.
4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa, anche giurisprudenziale, **o in rettifica rispetto alla risposta data in precedenza**, deve essere comunicato al richiedente. ~~e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.~~ **In tal caso qualora il contribuente abbia applicato la norma tributaria e si sia comportato conformemente all'esito dell'interpello, si dovrà attenere alla risposta rettificata soltanto per i futuri adempimenti tributari. Nel caso in cui la rettifica intervenga quando il contribuente non ha ancora applicato la norma tributaria, il funzionario responsabile del tributo richiede il pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi, senza procedere all'irrogazione di sanzioni.**

Art. 20 Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il Funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il Funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il Funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
4. Il Funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 18 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21 Oggetto dell'adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Art. 22 Ambito dell'adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di irrogazione della sanzione del 30% per omesso/parziale/tardivo versamento dell'imposta dovuta.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 23 Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 24 Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 25.

Art. 25 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata. Nella lettera sono indicati:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Art. 26 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
3. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
4. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 27 Effetti dell'invito a comparire

1. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 28 Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 29 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
 - c) la liquidazione del tributo dovuto, interessi e sanzioni;
 - d) le modalità, i termini e le garanzie da prestare nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo articolo 31.

Art. 30 Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 28 e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 31 Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, qualora la somma globale superi:

- a) € 500,00.= fino a € 51.645,92.= è consentito il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali;
- b) € 51.645,93.= fino a € 249.999,99.= è consentito il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali;
- c) € 250.000,00.= è consentito il pagamento in un massimo di sedici rate trimestrali.

Sulle somme dovute e rateizzate verranno applicati gli interessi legali sulle rate successive alla prima e decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

- 3. La rateizzazione viene concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica.
- 4. In caso di pagamento rateale, quando le somme superino nel complesso € 5.000,00, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa, derivante da primaria compagnia assicurativa accreditata, o altra forma idonea di garanzia (pegno su azioni o quote di società – enti – fondi, ipoteche) per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. L'idoneità della garanzia sarà valutata ad insindacabile giudizio dal funzionario responsabile del tributo.
- 5. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune, entro 10 giorni dal versamento, l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 6. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con immediata escussione della garanzia per un importo pari al debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 32 Perfezionamento dell'adesione

- 1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

Art. 33 Effetti della definizione

- 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione/comunicazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.
- 3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 34 Conciliazione giudiziale

- 1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
- 2. Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.

CAPO V AUTOTUTELA

Art. 35 Esercizio dell'autotutela

- 1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
- 2. Il Funzionario responsabile del tributo può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere,
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza;
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 36 Iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria.

CAPO VI SANZIONI

Art. 37 Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472, 473 sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo, ed in caso di affidamento a terzi, dai soggetti medesimi, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa.
2. Ai sensi del comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97, nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per eliminazione e attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali.

Art. 38 Cause di non punibilità

1. La comminazione delle sanzioni è esclusa qualora:
 - la violazione sia originata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie;
 - la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, intendendosi come tale l'inadempienza che non comporti intralcio all'attività di accertamento del Comune.
2. Sono in ogni caso sanzionabili le violazioni dei termini per la presentazione della dichiarazione/comunicazione, le violazioni dei termini per effettuare i versamenti, le omissioni e gli errori nell'indicazione dei dati necessari per l'individuazione del presupposto del tributo.

Art. 39 Procedimenti sanzionatori

1. Le sanzioni per il ritardato o omesso pagamento possono essere irrogate direttamente negli atti di riscossione coattiva, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 472/97 sul sanzionamento tributario.

CAPO VII RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, CONTROLLO E RIMBORSI.

Art. 40 Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
2. La riscossione coattiva dei tributi gestiti direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 oppure può essere affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Sono attribuite al Funzionario responsabile del tributo la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.
4. Non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al limite stabilito per ogni singolo tributo nel relativo regolamento di attuazione;
5. Non si procede alla riscossione spontanea quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a € 4,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di liquidazione o accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi € 10,32.
7. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 16,53.
8. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
9. il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a 49 centesimi.

Art. 41 Agevolazioni

1. La Giunta comunale può deliberare agevolazioni sulle Tariffa Igiene Ambientale e sull'Imposta comunale sulla pubblicità e la Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.
2. La delibera di Giunta comunale deve contenere l'individuazione delle vie e delle piazze interessate all'agevolazione, l'entità della stessa e il periodo temporale di riconoscimento dell'agevolazione. Nelle more dell'emanazione del provvedimento da parte dell'organo deliberante, il contribuente deve comunque effettuare i versamenti che saranno successivamente rimborsati d'ufficio dal Comune o dal soggetto che gestisce l'entrata.

Art. 42 Attività di verifica e controllo

1. Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione di controllo.
3. I controlli vengono effettuati sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

Art. 43 Accertamento

1. Dopo aver consultato le banche dati a disposizione degli uffici, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione/comunicazione, dai quali possa derivare l'emissione di un provvedimento di accertamento e non vi ostino ragioni d'urgenza, il contribuente deve essere preventivamente invitato a fornire i chiarimenti necessari, o a fornire i documenti mancanti, entro

30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto (tassa rifiuti, riscossioni coattive, ecc).

2. Gli atti sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio e, per i tributi ove è prevista la figura, dal Funzionario responsabile del tributo.
3. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

Art. 44 Rateazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, può concedere dilazione in un massimo di sessanta rate mensili. Il provvedimento è subordinato all'esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento nei termini ordinari richiesti dal Comune.
2. Quando la richiesta di dilazione riguarda importi complessivi superiori a € 5.000,00 la dilazione viene concessa a condizione che l'interessato presenti idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
4. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
5. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

Art. 45 Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Nei casi dell'esercizio di autotutela il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
3. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Su richiesta scritta del contribuente o d'ufficio, è consentita la compensazione tra crediti e debiti riferiti a tributi propri del Comune.

Art. 46 Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti che per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al tasso legale di interesse vigente, con maturazione giornaliera dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.

Art. 47 Sospensione ed accollo del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 49 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno **01/01/2010**.